

CAMPOBASSO GIOVANNI 05.08.2020 07:50:00 UTC



NUNZIANTE ANTONIO 05.08.2020 09:02:12 UTC



Disegno di Legge N. 107 del 04/08/2020

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – Sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 1792/2020.



DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: EDI_SDL_2020_00001

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – Sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 1792/2020.

Relazione

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

- 1. "Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o , comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b),
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità,
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, della aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n.398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Alla luce della novella normativa occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit. la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 1792/2020.

Ai sensi del comma 4 dell'art.73 cit., il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive ed eventuali successivi atti di precetto si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- Il debito consegue all'azione giudiziaria intrapresa dai sigg. Giannuzzi Cardone Gianluigi e
 De Licio Maria Antonietta, ex soci della cooperativa a proprietà divisa "Domus Mea
 2000" di Bari, contro la Regione Puglia finanziatrice, ai sensi della L.R. n. 17/84, del
 programma costruttivo di n. 14 alloggi posto in essere dalla stessa cooperativa edilizia;
- i soggetti in parola hanno adito il T.A.R. Puglia, con ricorso n. 1256/2000, per far dichiarare l'annullamento della deliberazione n. 26 del 03/03/2000 e atti connessi, a firma del Dirigente del Settore E.R.P., con cui la Regione Puglia ha disposto la decadenza degli attori dal beneficio del contributo agevolato per mancata occupazione dell'alloggio (art. 12 L. 1179/65).
 - Tale decadenza derivava dal supplemento istruttorio seguito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo indirizzata dai sigg. Giannuzzi Cardone e De Licio all'Istituto San Paolo di Torino. Tale richiesta risultava finalizzata all'acquisto privato di altro immobile per il quale concedere in permuta l'alloggio assegnato dalla cooperativa. A carico degli stessi soggetti privati si disponeva pertanto l'obbligo di restituzione di L. 75.106.564 (L. 53.584.950 quale sommatoria dei contributi erogati e L. 21.521.614 a titolo di interessi legali), importo recuperato dall'Istituto San Paolo in sede di estinzione anticipata del mutuo quindi restituito alla Regione Puglia;
- 3. Il T.A.R. Bari con sentenza n. 1974/2002 si pronunciava, accogliendo il ricorso e annullando gli atti impugnati, ritenendo fondata la contestazione secondo la quale l'impossibilità giuridica di occupare l'alloggio dipendeva dal mancato rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune di Bari; con ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza n.163/2004, i soggetti attori ottenevano dalla Regione Puglia la restituzione complessiva di euro 39.784,30;

4. Con ulteriore ricorso di primo grado Giannuzzi Cardone e De Licio chiedevano il

risarcimento del danno derivante dalla deliberazione n. 26 del 03/03/2000, quantificato

in euro 51.664,16, comprensivo di danno da "stress".

Il T.A.R. Puglia con sentenza n. 841/2011 ha rigettato le pretese della controparte.

L'appello avverso tale ultima decisione è stato invece parzialmente accolto: il Consiglio di

Stato ha considerato errata tale decisione in quanto il T.A.R. non avrebbe tenuto conto

del fatto che i ricorrenti avevano deciso di effettuare un impegnativo investimento

economico ed erano sicuri di potervi far fronte in primo luogo con il ricavato

dell'alienazione dell'appartamento assegnato dalla Cooperativa.

In conseguenza della pretesa della Regione Puglia, i ricorrenti hanno dovuto richiedere

un mutuo ipotecario della somma di 320 milioni di lire, mentre se non fosse intervenuta

l'illegittima richiesta della Regione, il mutuo sarebbe stato pari alla minor somma di lire

244.893.436 e dunque i ricorrenti non avrebbero dovuto sopportare un maggior onere

per gli interessi passivi.

5. Il Giudice Amministrativo di secondo grado, in definitiva, con sentenza esecutiva n.

1792/2020 ha parzialmente accolto l'appello limitatamente al "danno derivante dal

provvedimento regionale n. 26/2000 costituito dagli interessi pagati per la quota di

mutuo corrispondente alla cifra richiesta dalla Regione nel periodo antecedente la

restituzione".

6. Gli oneri da sentenza da riconoscere nei confronti dei sigg. Giannuzzi Cardone Gianluigi e

De Licio Maria Antonietta, comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi legali, sono

stati quantificati, dopo accurata verifica, in € 10.042,43.

Il Dirigente della Sezione Politiche Abitative

Ing. Luigia BRIZZI BRIZZI LUIGIA

09.07.2020 16:11:15 UTC

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,

Ecologia e Paesaggio

Ing. BARBARA **VALENZANO**

Barbara Firmato digitalmente da Barbara Valenzano Data: 2020.07.27 13:06:50 +02'00'

L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Prof. Alfonso **PISICCHIO**

Firmato digitalmente da:Alfonsino Pisicchio Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727

Data:28/07/2020 11:45:26

4

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Sentenza del Consiglio di Stato n. 1792/2020.

ART. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

 Il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa dal Consiglio di Stato n. 1792/2020, pari a € 10.042,43, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126".

ART. 2 (Norma finanziaria)

- 1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito di cui all'art. 1 si provvede come segue:
 - € 5.673,68 con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1,
 Capitolo U0001317 Piano dei conti: U.1.10.05.04 C.R.A. 66.03 (Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali);
 - € 2.434,03 con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1,
 Capitolo U0001315 Piano dei conti: U.1.10.05.04 C.R.A. 66.03 (Oneri per ritardati pagamenti quota interessi);
 - € 1.934,72 con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1,
 Capitolo U0001316 Piano dei conti: U.1.10.05.04 C.R.A. 66.03 (Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione).